

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CEE) n. 1745/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 1
- Regolamento (CEE) n. 1746/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 3
- Regolamento (CEE) n. 1747/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 5
- * Regolamento (CEE) n. 1748/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8523 e 8524 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 8
- * Regolamento (CEE) n. 1749/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio 9
- * Regolamento (CEE) n. 1750/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia 10
- * Regolamento (CEE) n. 1751/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità 14

Sommario (segue)

* Regolamento (CEE) n. 1752/91 della Commissione, del 19 giugno 1991, recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità	16
* Regolamento (CEE) n. 1753/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento degli importi fissati in ecu nel quadro della politica delle strutture agrarie in seguito alla fissazione di nuovi tassi di conversione da applicare nel settore agricolo	18
Regolamento (CEE) n. 1754/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	20
Regolamento (CEE) n. 1755/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo	22
Regolamento (CEE) n. 1756/91 della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	23

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1745/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1991

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 533/91 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 giugno 1991;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 533/91 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo
0709 90 60	127,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	127,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	190,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 10 90	190,70 ⁽¹⁾ ⁽³⁾
1001 90 91	154,60
1001 90 99	154,60
1002 00 00	150,39 ⁽⁶⁾
1003 00 10	150,38
1003 00 90	150,38
1004 00 10	130,26
1004 00 90	130,26
1005 10 90	127,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	127,93 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	139,21 ⁽⁴⁾
1008 10 00	39,35
1008 20 00	123,56 ⁽⁴⁾
1008 30 00	34,79 ⁽⁵⁾
1008 90 10	⁽⁷⁾
1008 90 90	34,79
1101 00 00	231,14 ⁽⁸⁾
1102 10 00	224,44 ⁽⁸⁾
1103 11 10	309,22 ⁽⁸⁾
1103 11 90	247,81 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1746/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1991

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 3845/90 della Commissione⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 19 giugno 1991;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1991, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	3,78	3,78	3,78
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1747/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1991

che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 728/91⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 729/91⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 413/86⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 730/91⁽¹⁰⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano⁽¹¹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78⁽¹²⁾, modificato dall'atto di adesione della Grecia, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978,

che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva⁽¹³⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 17 e 18 giugno 1991 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive dei codici NC 0709 90 39 e 0711 20 90, nonché dei prodotti dei codici NC 1522 00 31, 1522 00 39 e 2306 90 19 deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 2.⁽⁷⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁸⁾ GU n. L 48 del 26. 2. 1986, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽¹⁰⁾ GU n. L 80 del 27. 3. 1991, pag. 3.⁽¹¹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹²⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹³⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
1509 10 10	77,00 (1)
1509 10 90	77,00 (1)
1509 90 00	89,00 (2)
1510 00 10	77,00 (1)
1510 00 90	122,00 (3)

(1) Per le importazioni degli oli di tale codice interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito:

- a) per il Libano: di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Tunisia: di 12,69 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per la Turchia: di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detto paese senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- d) per l'Algeria e il Marocco: di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

(2) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

(3) Per le importazioni degli oli di tale codice:

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

Codice NC	Paesi terzi
0709 90 39	16,94
0711 20 90	16,94
1522 00 31	38,50
1522 00 39	61,60
2306 90 19	6,16

REGOLAMENTO (CEE) N. 1748/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti dei codici NC 8523 e 8524 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 8523 e 8524 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 9 450 000 ecu; che in data 17 aprile 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 giugno 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1053	8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37
	8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1749/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti del codice NC 9503 originari della Cina, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3831/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate, per l'anno 1991, a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 6 del regolamento (CEE) n. 3831/90 è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato III, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato I, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 6 del suddetto allegato I; che, ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei

prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per i prodotti dei codici NC 9503 originari della Cina il massimale individuale è fissato a 25 358 000 ecu; che in data 21 marzo 1991 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina, hanno raggiunto per impurtazione il massimale in questione; che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 24 giugno 1991, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3831/90, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci
10.1300	9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati: puzzle di ogni specie

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1750/91 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 1991
che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Jugoslavia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia⁽¹⁾, in particolare il protocollo n. 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3412/90 del Consiglio, del 19 novembre 1990, che stabilisce dei massimali ed una sorveglianza comunitaria nei confronti delle importazioni di taluni prodotti originari della Jugoslavia (1991)⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 15 dell'accordo di cooperazione e al protocollo n. 1 precitati, i prodotti elencati nell'allegato sono ammessi all'importazione nella Comunità in esenzione dai dazi doganali nei limiti dei massimali ivi indicati, oltre i quali i dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati;

considerando che le importazioni nella Comunità dei prodotti originari della Jugoslavia hanno raggiunto i

massimali in questione; che il ripristino dei dazi doganali applicabili per gli stessi prodotti nei confronti dei paesi terzi viene reso necessario dalla situazione sul mercato della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Dal 24 giugno al 31 dicembre 1991, la riscossione dei dazi doganali nei confronti dei paesi terzi viene ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti di cui all'allegato, originari della Jugoslavia.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 335 del 30. 11. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione della merci	Massimale (tonnellate)
01.0160	7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio :	
	7304 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti :	
	7304 10 10	- - con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 10 30	- - con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 10 90	- - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
	7304 20	- Tubi di rivestimento o di produzione e aste di perforazione, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas :	
		- - - altri :	
	7304 20 91	- - - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 20 99	- - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :	
	7304 31	- - trafilati o laminati a freddo :	
		- - - altri :	
	7304 31 91	- - - di precisione	
	7304 31 99	- - - - altri	
	7304 39	- - altri :	
	7304 39 10	- - - greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	
		- - - - altri :	
		- - - - - altri :	
		- - - - - - altri :	
		- - - - - - - Tubi gas, filettati o filettabili :	14 986
	7304 39 51	- - - - - - - zincati	
	7304 39 59	- - - - - - - altri	
		- - - - - - - altri, con diametro esterno :	
	7304 39 91	- - - - - - - inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 39 93	- - - - - - - superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 39 99	- - - - - - - superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di acciai inossidabili :	
	7304 41	- - trafilati o laminati a freddo :	
	7304 41 90	- - - altri :	
	7304 49	- - altri :	
	7304 49 10	- - - greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	
		- - - - altri :	
		- - - - - altri :	
	7304 49 91	- - - - - con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 49 99	- - - - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
		- altri, di sezione circolare, di altri acciai legati :	
	7304 51	- - trafilati o laminati a freddo :	
		- - - diritti ed a pareti di spessore uniforme, di acciaio legato contenente, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % incluso di cromo e, eventualmente, lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :	

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione della merci	Massimale (tonnellate)
01.0160 (segue)	7304 51 11	- - - - inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 51 19	- - - - superiore a 4,5 m	
		- - - - altri :	
		- - - - - altri :	
	7304 51 91	- - - - - di precisione	
	7304 51 99	- - - - - altri	
	7304 59	- - - - - altri :	
	7304 59 10	- - - - greggi, diritti ed a parete di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	
		- - - - - altri, diritti ed a parete di spessore uniforme, di acciaio legato, contenente, in peso, dallo 0,9 % all.1,15 % incluso di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % inclusi di cromo e, eventualmente lo 0,5 % o meno di molibdeno di lunghezza :	
	7304 59 31	- - - - - inferiore o uguale a 4,5 m	
	7304 59 39	- - - - - superiore a 4,5 m	
		- - - - - altri :	
		- - - - - altri :	
	7304 59 91	- - - - - con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7304 59 93	- - - - - con diametro esterno superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7304 59 99	- - - - - con diametro esterno superiore a 406,4 mm	
	7304 90	- - - - - altri :	
	7304 90 90	- - - - - altri	
	7305	Altri tubi (per esempio : saldati o ribaditi) a sezioni interna ed esterna circolari, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio	
	7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio : saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio :	14 986 (segue)
	7306 10	- Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti :	
		- - saldati longitudinalmente, con diametro esterno :	
	7306 10 11	- - - - inferiore o uguale a 168,3 mm	
	7306 10 19	- - - - superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm	
	7306 10 90	- - - - saldati elicoidalmente	
	7306 20 00	- Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	
	7306 30	- altri, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati :	
		- - - - - altri :	
		- - - - - di precisione, aventi parete di spessore :	
	7306 30 21	- - - - - inferiore o uguale a 2 mm	
7306 30 29	- - - - - superiore a 2 mm		
	- - - - - altri :		
	- - - - - Tubi gas, filettati o filettabili :		
7306 30 51	- - - - - zincati		
7306 30 59	- - - - - altri		
	- - - - - altri, con diametro esterno :		
	- - - - - inferiore o uguale a 168,3 mm :		
7306 30 71	- - - - - zincati		
7306 30 78	- - - - - altri		
7306 30 90	- - - - - superiore a 168,3 mm, ed inferiore o uguale a 406,4 mm		
7306 40	- altri, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili :		
	- - - - - altri :		
7306 40 91	- - - - - trafilati o laminati a freddo		
7306 40 99	- - - - - altri		

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione della merci	Massimale (tonnellate)
	7306 50	- altri, saldati, di sezione circolare, di altri acciai legati :	} 14 986 (segue)
		- - - altri :	
	7306 50 91	- - - di precisione	
	7306 50 99	- - - altri	
	7306 60	- altri, saldati, di sezione diversa da quella circolare :	
		- - - altri :	
		- - - di sezione quadrata o rettangolare, aventi parete di spessore :	
	7306 60 31	- - - - inferiore o uguale a 2 mm	
	7306 60 39	- - - - superiore a 2 mm	
	7306 60 90	- - - di altre sezioni	
	7306 90 00	- altri	

REGOLAMENTO (CEE) N. 1751/91 DELLA COMMISSIONE**del 19 giugno 1991****recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1613/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 un peschereccio che non risponde più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento suddetto; che le autorità

nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questo peschereccio dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 27.

ALLEGATO

Il seguente peschereccio è soppresso nell'elenco del regolamento (CEE) n. 55/87 :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA GRO 20	Nixe	—	Grossensiel	138

REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/91 DELLA COMMISSIONE

del 19 giugno 1991

recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4056/89 ⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 55/87 della Commissione, del 30 dicembre 1986, che fissa l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati ad usare reti a strascico a pali in determinate zone della Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1751/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania, del Belgio e dei Paesi Bassi hanno chiesto di sostituire nell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 55/87 sei pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento

suddetto; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 55/87; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sostituire questi pescherecci nell'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 1991.

Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 75.⁽³⁾ GU n. L 8 del 10. 1. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ Vedi pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CEE) n. 55/87 è così modificato :

Pescherecci da sostituire :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
NC 326	Bianca I	DFQE	Cuxhaven	221
SU 4	Alk	DDBX	Husum	162
BELGIO				
Z 201	Marie-Madeleine	OPHS	Zeebrugge	110
PAESSI BASSI				
BR 11	Zeester	—	Oostburg-Breskens	136
ZX 111	—	—	Wieringen	221
WL 1	Hoop op Zegen	—	Westdongeradeel	138

Pescherecci che sostituiscono i pescherecci precedenti :

Identificazione esterna (lettere e numeri)	Nome del peschereccio	Indicativo di chiamata	Porto di immatricolazione	Potenza motrice (kW)
GERMANIA				
NC 326	Bianca I	DDLU	Cuxhaven	210
NC 335	Wilhelm	DJEI	Cuxhaven	221
BELGIO				
BOU 201	Adriana-Maria	OPHS	Boekhoute	220
PAESSI BASSI				
WL 11	Hoop op Zegen	—	Westdongeradeel	188
ZK 25	Johanna	—	Ulrum-Zoutkamp	110
ZK 22	Anna	—	Ulrum-Zoutkamp	124

REGOLAMENTO (CEE) N. 1753/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento degli importi fissati in ecu nel quadro della politica delle strutture agrarie in seguito alla fissazione di nuovi tassi di conversione da applicare nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che il tasso di conversione agricolo applicabile per il marco tedesco è stato rivalutato con il regolamento (CEE) n. 1179/90 del Consiglio⁽³⁾ e successivamente adattato dal regolamento (CEE) n. 2929/90 della Commissione⁽⁴⁾; che, in seguito, la Germania ha chiesto di aumentare alcuni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1676/85, in caso di rivalutazione di uno o più tassi di conversione agricoli, gli importi fissati in ecu e non connessi con la fissazione dei prezzi possono

essere aumentati; che è opportuno predisporre, in misura tale da evitare riduzioni in moneta nazionale degli importi in questione, un aumento di taluni importi previsti dal regolamento (CEE) n. 797/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le strutture agrarie e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi menzionati nel regolamento (CEE) n. 797/85 ed elencati nell'allegato al presente regolamento sono modificati nel modo ivi indicato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(2) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

(3) GU n. L 119 dell'11. 5. 1990, pag. 1.

(4) GU n. L 279 dell'11. 10. 1990, pag. 42.

(5) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(6) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

ALLEGATO

Gli importi di cui al regolamento (CEE) n. 797/85	dell'importo di	sono sostituiti dagli importi seguenti
Articolo 4, paragrafo 2	60 606 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda	60 743 ECU/ULU 121 486 ECU/azienda
Articolo 5	60 606 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda	60 743 ECU/ULU 121 486 ECU/azienda
Articolo 6, paragrafo 4	360 000 ECU/azienda	364 458 ECU/azienda
Articolo 8, paragrafo 2	60 606 ECU/ULU 121 212 ECU/azienda	60 743 ECU/ULU 121 486 ECU/azienda
Articolo 10	15 000 ECU/associaz.	15 044 ECU/associaz.
Articolo 11, paragrafo 4	12 000 ECU/agente	12 035 ECU/agente
Articolo 12, paragrafo 5 Articolo 12, paragrafo 6	36 000 ECU/agente 500 ECU/azienda	36 105 ECU/agente 501,4 ECU/azienda
Articolo 15, paragrafo 1, lettera a) Articolo 15, paragrafo 1, lettera b), punto iii)	121,2 ECU/UBA/ha 121,2 ECU/ha	121,5 ECU/UBA/ha 121,5 ECU/ha
Articolo 17, paragrafo 3	100 000 ECU/investim. 500 ECU/ha	100 293 ECU/investim. 501,4 ECU/ha
Articolo 19 quater	150 ECU/ha	150,4 ECU/ha
Articolo 20, paragrafo 4	1 819 ECU/ha 700 ECU/ha 1 400 ECU/ha 18 000 ECU/km 150 ECU/ha	1 824 ECU/ha 702 ECU/ha 1 404 ECU/ha 18 053 ECU/km 150,4 ECU/ha
Articolo 20 bis, paragrafo 2	150 ECU/ha 50 ECU/ha	150,4 ECU/ha 50,2 ECU/ha
Articolo 21, paragrafo 3	7 000 ECU/persona 2 500 ECU/persona	7 020 ECU/persona 2 507 ECU/persona

REGOLAMENTO (CEE) N. 1754/91 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 1991****che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1470/91 della Commissione⁽³⁾ fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° giugno 1991, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CEE) n. 1470/91 in base ai dati

di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso della restituzione applicabile a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 138 dell'1. 6. 1991, pag. 56.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 20 giugno 1991, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

		(ECU/100 kg)
Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2):	
	a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501	—
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	70,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	53,82
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	115,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6):	
	a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88	6,40
	b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 %	168,00
	c) nel caso d'esportazione di altre merci	162,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 1755/91 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 1991

che fissa la differenza di prezzo dello zucchero bianco applicabile per il calcolo del prelievo nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2201/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,

considerando che, per consentire agli Stati membri di determinare l'importo del prelievo applicabile, per gli zuccheri vari addizionati, all'importazione dei prodotti di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 822/87, appartenenti ai codici NC 2009 60 11, 2009 60 71, 2009 60 79 e 2204 30 99, occorre, conformemente all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55 paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87, fissare la differenza tra la media dei

prezzi d'entrata per chilogrammo di zucchero bianco per ciascuno dei tre mesi del trimestre per il quale è fissata la differenza, da un lato, e, dell'altro, la media dei prezzi cif per chilogrammo di zucchero bianco presa in considerazione per fissare i prelievi applicabili allo zucchero bianco, calcolati su un periodo comprendente i primi quindici giorni del mese che precede il trimestre per il quale è stata fissata la differenza ed i due mesi immediatamente precedenti; che, in virtù dei regolamenti summenzionati, la differenza deve essere stabilita dalla Commissione per ciascun trimestre dell'anno civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

La differenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 426/86 e all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 822/87 è fissata a 0,4315 ECU per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1991.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1756/91 DELLA COMMISSIONE
del 20 giugno 1991
che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/88⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che a norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81 un'integrazione dev'essere concessa al cotone non sgranato raccolto nella Comunità quando il prezzo d'obiettivo è superiore al prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato;

considerando che tale integrazione è uguale alla differenza tra questi due prezzi;

considerando che, in mancanza del prezzo d'obiettivo del cotone valido per la campagna 1991/1992, l'importo dell'aiuto è stato fissato conformemente alle ultime proposte della Commissione al Consiglio; che tale importo deve essere applicato provvisoriamente e dovrà essere confermato o sostituito quando i prezzi della campagna 1991/1992 saranno noti;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 non è ancora stato fissato; che occorre pertanto fissare l'aiuto in base ad una riduzione provvisoria che, tenendo conto delle previsioni di raccolta, è stata calcolata pari a 14,379 ecu per 100 kg;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato viene determinato tenendo conto del rendimento probabile in semi di cotone ed in cotone sgranato del raccolto comunitario, a costi netti di sgranatura, periodicamente, a partire dal prezzo del mercato mondiale constatato per il cotone sgranato e per i semi di cotone;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per questi ultimi due prodotti viene determinato conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81;

considerando che, qualora non fosse possibile determinare come indicato più sopra il prezzo del mercato mondiale per il cotone non sgranato, detto prezzo viene stabilito in base all'ultimo prezzo determinato;

considerando che il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato è pari alla somma dei valori del cotone sgranato, e dei semi di cotone definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione, del 3 maggio 1989, recante modalità d'applicazione del regime d'integrazione per il cotone⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2432/90⁽⁵⁾, somma da cui sono state detratte le spese di sgranatura;

considerando che i valori di cui sopra vengono stabiliti in base a prezzi determinati conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1201/89 della Commissione; che il prezzo del mercato mondiale viene determinato in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, eccettuate le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate rappresentative dell'effettiva tendenza del mercato;

considerando che per le offerte e le quotazioni che non rispondono alle condizioni indicate più sopra occorre procedere ai necessari adattamenti;

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2169/81, se per determinare il prezzo del mercato mondiale dei semi di cotone non si può tener conto di offerte e quotazioni di alcun genere, detto prezzo è calcolato in base alle offerte e quotazioni più favorevoli rilevate per i semi di cotone sul mercato comunitario, oppure, qualora dette offerte e quotazioni non possano essere stabilite, in base al valore dei prodotti ottenuti dalla trasformazione dei semi stessi nella Comunità, previa detrazione del costo di trasformazione; che tale valore è calcolato a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1201/89;

considerando che, per consentire il corretto funzionamento del regime d'integrazioni, occorre prendere in considerazione, nel quadro del calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 123 del 4. 5. 1989, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 228 del 22. 8. 1990, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'integrazione deve essere fissata una volta al mese in modo da garantire la sua messa in applicazione fin dal primo giorno del mese che segue la data della fissazione; che essa può essere modificata nel frattempo;

considerando che, dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed alle quotazioni di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per il cotone deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 48,487 ecu per 100 kg.
2. Tuttavia l'importo dell'aiuto sarà confermato o sostituito con effetto dal 21 giugno 1991 per tener conto del prezzo d'obiettivo del cotone e delle conseguenze dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione
